

ITER E MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI SUBAPPALTO (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – LRT N. 38/2007 e s.m.i.)

Al fine di favorire la visibilità delle formalità che le imprese subappaltatrici sono chiamate ad osservare per il rilascio dell'autorizzazione in subappalto ed allo scopo di fornire alle medesime un valido supporto, sono di seguito riportate alcune brevi note informative.

Il presente iter e la relativa modulistica non esime le Imprese appaltatrici dalla verifica del corretto adempimento nei termini di legge.

UFFICIO COMPETENTE	Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DESCRIZIONE	La materia del subappalto di opere pubbliche, è regolata dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA	<p>I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. <p>L'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.</p> <p>È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p>

	<p>Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.</p>
<p>COSA FARE</p>	<p>L'istanza di autorizzazione al subappalto va indirizzata al Settore Lavori Pubblici e manutenzione- Via Volta n.55-53036 Poggibonsi(SI), allegando la documentazione indicata nel fac-simile dell'istanza. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.</p>
<p>TEMPI</p>	<p>A) Autorizzazione di subappalto importo superiore a 100.000 € entro 30 giorni dalla relativa richiesta;</p>

	<p>B) Autorizzazione di subappalto importo inferiore a 100.000 € o al 2% dell'importo delle prestazioni affidate entro 15 giorni dalla relativa richiesta.</p>
<p>ANTIMAFIA</p>	<p>Solo per subappalti di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, dovrà essere altresì prodotta la seguente documentazione ai fini antimafia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, sottoscritte da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii , compresi i propri familiari conviventi • Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa alla presenza/assenza nel consorzio o nella società consortile di consorziati che detengano una partecipazione superiore al dieci per cento oppure che, pur detenendo una partecipazione inferiore al 10 per cento, abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché alla presenza/assenza di soci o consorziati per i quali la società consortile o il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione .
<p>DURC</p>	<p>L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.</p> <p>Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile.</p> <p>Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione</p>

	<p>appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.</p>
<p>SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE</p>	<p>L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.</p> <p>L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.</p> <p>La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. <p>Ai sensi della circolare 2 luglio 2018, n.13/E emanata dall'Agenzia delle Entrate, si richiamano gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.</p>